

# **Delibera 13/2018/SG**

## **Nuovo testo art. 17**

Art. 17

### **Diffusione dei dati rilevanti per una corretta informazione del pubblico**

1. Nell'istanza di autorizzazione, l'ente indica le specifiche modalità con cui intende assolvere l'obbligo di rendere periodicamente disponibili i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione. Più precisamente, l'ente è tenuto a rendere noti, **sul proprio sito web**, i seguenti dati: sedi in Italia, specificando le attività che in ciascuna sede si svolgono e precisando i giorni e gli orari di apertura; l'ambito territoriale di operatività in Italia; la dettagliata descrizione delle metodologie operative; i Paesi nei quali l'ente è autorizzato ed effettivamente operativo; le caratteristiche dei minori adottabili in ciascuno dei Paesi in cui l'ente opera; il numero di adozioni realizzate in ogni Paese, in ciascuno degli ultimi tre anni; **il numero dei conferimenti in carico pendenti aggiornato trimestralmente, suddiviso per ciascuno dei Paesi in cui l'ente opera;** il tempo medio d'attesa per il perfezionamento dell'adozione, e negli ultimi tre anni; il costo complessivo che le coppie sostengono nell'intera procedura, compreso il post-adozione, con esclusione delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero, specificando i costi che si riferiscono ad attività e servizi obbligatori e quelli che attengono ad attività e servizi facoltativi. In ogni caso, l'ente deve impegnarsi ad aggiornare i dati almeno ogni sei mesi.
2. E' raccomandata la predisposizione di un'apposita pagina informativa nel sito web dell'ente, che sia di facile accesso e comprensione. A tal fine la Commissione promuove iniziative per la realizzazione di tali pagine web con caratteri di omogeneità, assicurando ogni utile collaborazione.
3. Non è sufficiente, ai fini dell'obbligo di informazione in relazione ai costi della procedura, il mero rimando alle tabelle costi concordate con la Commissione.